

- TRIBUNALE DI MODENA - Sentenza n. 427/2017 pubbl. il 08/03/2017
- SEZIONI CIVILI - EST. DOTT.SSA CIVIDALI - RG n. 7970/2015
- 8.3.2017, N. 427
- OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ATTO DI TRANSAZIONE -
- NATURA CONSERVATIVA
(NON NOVATIVA)



TRIBUNALE DI MODENA

- RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE I Sezione Civile
r.g. 7970/2015

Oggi, 8.3.2017, ore 13.34, innanzi al Giudice dott.ssa Cividali sono presenti per parte attrice l'avv. Tomchuk in sost. avv. Parrillo e Morelli, per parte convenuta l'avv. Annalisa Bova.

I difensori si riportano ai rispettivi atti introduttivi come conclusioni e parte attrice conclude anche in via istruttoria come da memoria n. 2 art. 183 c.p.c.

L'avv. Bova precisa che ad oggi il TRF non è ancora stato pagato.

Il Giudice

Pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

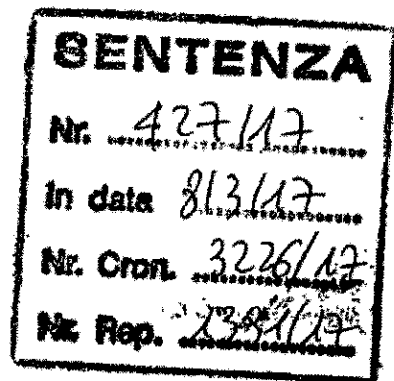
Modena, 8.3.2017

Il Giudice
Susanna Cividali

N. R.G. 7970/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE



Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Cividali ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7970/2015 promossa da:

(C.F.) con il patrocinio
dell'avv. PARRILLO GIUSEPPE e dell'avv. MORELLI ROBERTO () ;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PARRILLO GIUSEPPE

ATTORE/I

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. BOVA ANNALISA e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST, 18 41100 MODENA presso il difensore
avv. BOVA ANNALISA

CONVENUTO/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

quale titolare della ditta individuale ha proposto ai sensi
dell'articolo 615 codice di procedura civile, opposizione all'esecuzione promossa da sul
rilievo che, dopo il venire in essere del titolo esecutivo- costituito dal decreto ingiuntivo n. 469/13
emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Modena e divenuto esecutivo per la somma di euro
4905,73 oltre accessori e spese quale TFR dovuto al e dopo l'avvio dell'esecuzione,
tra le parti era intervenuta una transazione. La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione
assumendo che la transazione in oggetto non era poi stata interamente adempiuta dal debitore , ragione
per la quale doveva rigettarsi l'opposizione all'esecuzione ed affermarsi il diritto al recupero delle

pagina 1 di 4

residue somme non pagate in sede transattiva, ne' recuperate con l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati.

La causa è stata avviata alla decisione dopo discussione orale sulla base della sola istruttoria documentale.

Nel caso risulta che l'odierno opposto aveva iniziato un procedimento di esecuzione mobiliare nei confronti di a seguito di un pignoramento mobiliare di due impianti di sollevamento auto dell' I beni oggetto dell'esecuzione erano originariamente stati valutati euro 9000, tuttavia, posto che nessuna offerta era pervenuta, l'Istituto vendite giudiziarie aveva chiesto ed ottenuto dal creditore procedente l'autorizzazione a prorogare la vendita ex art. 533 c.p.c. (v. doc. 4 di parte opponete del 12.6.2014). Nelle more e precisamente in data 2 luglio 2014 tra le parti interveniva una transazione in forza della quale il debitore si impegnavo a versare ratealmente un importo mensile sino all'estinzione del proprio debito. Si dava atto che contestualmente alla transazione, il debitore versava la prima rata nelle mani del difensore, che la tratteneva quale acconto sulle proprie competenze. Tuttavia in data 9 luglio 2014 il bene veniva venduto nel processo esecutivo per il corrispettivo di euro 170. A seguito di ciò il debitore cessava i pagamenti delle ulteriori rate e depositava atto di citazione in opposizione a precetto convertita in ricorso ex art. 615 comma 2 dal G.E. in quanto all'epoca l'esecuzione era ancora pendente (essendo stata proposta in data 21.9.2015, mentre l'esecuzione era stata definita in data 25.9.2015). Deve permettersi che la transazione intercorsa tra le parti può qualificarsi come transazione conservativa, infatti, come osservato dalla Suprema Corte : *"nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo , la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo innovativo, nel qual caso l'articolo 1976 codice civile sancisce l'irrisolubilità della transazione"*. (Vedi Cassazione sezione III, sentenza 24377 del 16 novembre 2006).

Tale carattere della transazione lo si può ricavare dal contenuto della stessa laddove le parti hanno espressamente previsto che anche il mancato pagamento di una sola delle rate previste avrebbe comportato il diritto del ad agire coattivamente per l'intero importo di cui al precedente titolo , salve le somme già corrisposte con reviviscenza quindi del rapporto precedente. La parte debitrice oggi opponente lamenta il fatto che il creditore procedente non abbia tempestivamente provveduto a



richiedere la sospensione o l'estinzione della esecuzione a seguito della transazione determinando così la vendita dei beni pignorati.

Sul punto deve tuttavia osservarsi che la sospensione ai sensi dell'articolo 624 bis codice di procedura civile non era a quella data più possibile, essendo infatti consentita la sospensione sino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Nel caso di specie la transazione era intervenuta il 2.7.2014 quando il termine per il deposito delle offerte era fissato per il 9.7.2014, data nella quale è avvenuta la vendita da parte dell'IGV.

Per contro non si poteva pretendere che il creditore a quella data rinunciasse, ai sensi dell'articolo 629 c.p.c., all'esecuzione, in quanto la transazione non era ancora stata interamente adempiuta dalla parte debitrice, prevedendo il pagamento di dieci rate mensili. Del resto la rinuncia all'esecuzione poteva essere fatta sino all'udienza di aggiudicazione delle somme ove fosse stata adempiuta la transazione.

D'altro canto la transazione non prevedeva che la parte creditrice rinunciasse immediatamente all'esecuzione in corso, essendosi limitata a stabilire che all'esito dell'adempimento dell'accordo le parti nulla avessero più a pretendere l'una dall'altra. Correttamente quindi, poiché alla data di aggiudicazione delle somme la parte debitrice si era resa inadempiente al pagamento delle rate successive alla prima, il creditore aveva richiesto l'assegnazione della somma senza rinunciare all'esecuzione che è proceduta sino alla successiva estinzione.

Dal carattere non novativo della transazione discende che, il venir meno di quest'ultima fa rivivere la situazione originaria e quindi il titolo esecutivo, con diritto del creditore procedente a portare avanti l'esecuzione.

Peraltro il creditore procedente ha riconosciuto l'importo recuperato con l'esecuzione e quello ottenuto attraverso l'accordo transattivo, poi venuto meno. Conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e la domanda di risarcimento danni avanzata da parte opponente. Non sussistono invece gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente in assenza di prova di colpa grave o dolo e di un ulteriore danno.

L'opposizione deve essere quindi rigettata e la parte opponente deve essere condannata, in forza del principio di soccombenza, alla rifusione alla parte opposta delle spese del presente giudizio. Non

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'opposizione e la domanda di parte opponente.
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte le spese di lite, che si



liquidano in € 3000 per compensi , oltre accessori .

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

MODENA 8.3.2017

Il Giudice
dott. ssa Susanna Cividali

